

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Modifica del 31 maggio 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 3 marzo 2005 e del 23 maggio 2006¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6, Art. 1 e 2

Art. 1 Adeguamenti salariali

Art. 2 Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

31 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2004** 6023–6025, **2005** 2019, **2006** 4317

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

